

SCHEMA

TIPO DI CONVENZIONE TRA AZIENDE/AGENZIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E L'IMPRESA/ENTE/ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA PER IL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO

TRA

L'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale Nord Milano (di seguito denominata Azienda), con sede legale a Sesto San Giovanni, in Via Matteotti n. 83, C.F. e P.I 09320420962, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante, Dott.

E

..... (di seguito denominata “**Vettore**”) con sede legale
..... C.F.e P.Iqui
rappresentata dal Legale Rappresentante

PREMESSO

- che il comma 1 lettera c) dell'art. 43 della legge regionale n. 33/2009 prevede l'erogazione del rimborso delle spese sostenute per il trasporto in ambulanza dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico;
- che con deliberazione n. V/50404 del 28/3/1994 la Giunta Regionale della Lombardia ha determinato i criteri e le tariffe di rimborso delle spese sostenute per il trasporto in autoambulanza dei pazienti uremici sottoposti a trattamento dialitico;
- che con la citata deliberazione n. V/50404 del 28/3/1994 la Giunta Regionale della Lombardia, allo scopo di uniformare le tariffe richieste ai singoli soggetti da parte degli Enti, Organizzazioni, ed Associazioni di Volontariato che effettuano il trasporto, ha stabilito che il rimborso delle spese per i trasporti a mezzo di autoambulanza può essere effettuato per conto delle persone sottoposte a trattamento dialitico dalla Azienda di residenza del soggetto, direttamente agli Enti, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato previa stipulazione con gli stessi di specifica convenzione;
- che con DGR VII/20472 del 7/2/05 è stato rideterminato nella misura del 23% l'aumento delle tariffe stabilite con DGR V/50404 del 28/3/94;
- che con DGR VII/9394 del 6/5/2009 è stato determinato nella misura del 10% l'aumento delle quote massime di rimborso tariffario per le spese di trasporto sanitario in autoambulanza dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, stabilite con DGR VII/20472 del 7/2/2005;
- che con la DGR X/4702 del 29/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti sottoposti a sedute dialitiche e relativa procedura dei controlli”, nonché la revisione delle tariffe di rimborso per le spese di trasporto sanitario dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico;
- che l'Azienda prevede, per i trasporti in oggetto, la stipula di apposite convenzioni, a seguito di apposite procedure di selezione, con i Vettori in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali;
- che l'Azienda nell'ambito della propria autonomia amministrativa e gestionale ed al fine di maggiormente tutelare con ogni azione possibile i pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, prevede la stipula di convenzioni per il trasporto sanitario semplice tramite:

- ambulanze
 - autovettura
 - furgone finestrato
- che il rimborso diretto ai Vettori a cura della Azienda è effettuato limitatamente ai casi in cui tali mezzi sono ritenuti indispensabili in base a relazioni cliniche con specificata la metodologia del trasporto, rilasciate dal Centro Dialisi che ha in cura il paziente ed autorizzati dall'Azienda stessa;
 - che il Vettore deve produrre all'Azienda prima della stipula della Convenzione la documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti per la sede operativa, il personale e i mezzi utilizzati previsti dalla specifica disciplina regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Azienda e il vettore per i trasporti, a mezzo di:

- autoambulanze
- autovettura
- furgoni finestrati

forniti dal Vettore, dei soggetti nefropatici, residenti/domiciliati nell'ambito territoriale della Azienda, sottoposti a trattamento dialitico, per raggiungere dalla propria dimora il centro dialisi di riferimento e dal centro dialisi, nuovamente, la propria dimora.

Il trasporto deve avvenire, previa relazione clinica del Responsabile del Centro Dialisi con specificata la metodologia del trasporto e autorizzato dall'Azienda.

Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, salvo quelli in comodato d'uso o quelli autorizzati, in casi eccezionali, dall'Azienda competente.

ARTICOLO 2 – Requisiti e obblighi sui mezzi impiegati

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione il Vettore si impegna a garantire che i mezzi utilizzati siano in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo.

Su ciascuna autoambulanza il Vettore deve garantire la presenza di un autista e di almeno un assistente fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla disciplina regionale.

Su ciascuna autovettura e furgone finestrato il Vettore deve garantire la presenza di un autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia coadiuvato, ove richiesto dal Centro Dialisi, da un accompagnatore, fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla sopraindicata disciplina regionale.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi dei trasporti in corso. E' inoltre obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere per ogni automezzo e per ogni servizio svolto la località, l'indirizzo, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo, nonché il nominativo del conducente, l'equipaggio, il paziente e l'eventuale rimborso percepito.

ARTICOLO 3 – Requisiti e obblighi nei confronti del personale impiegato

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, il Vettore si impegna a garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale.

Il Vettore è obbligato:

- ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile;
- ad applicare, per le varie categorie di personale interessate, tutte le norme contenute nei contratti

All.2

collettivi nazionali di lavoro e, comunque, relative alla categoria, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari e al loro utilizzo;

- ad osservare tutte le disposizioni in materia di percorso formativo del personale, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontario del servizio civile).

ARTICOLO 4 – Polizze assicurative

Il Vettore deve dimostrare di aver stipulato e di avere in essere le polizze assicurative previste dalla legge per le autoambulanze, le autovetture e i furgoni finestrati. La predetta copertura assicurativa deve coprire:

- responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio;
- infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto.

Il Vettore solleva l’Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone, animali o cose derivanti da evento ascrivibile al Vettore e/o al suo personale e collegati all’espletamento dell’intervento.

ARTICOLO 5 – Obblighi nei confronti dell’Azienda

Il Vettore si impegna ad inviare tempestivamente all’Azienda la documentazione relativa a qualsiasi variazione riferita agli automezzi utilizzati e al personale impiegato al fine di potere accertare il mantenimento dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione.

Il Vettore si impegna altresì a comunicare tempestivamente:

- ogni variazione della ragione sociale e/o del Legale Rappresentante;
- qualsiasi provvedimento emesso a carico del Legale Rappresentante che possa interessare l’esercizio dell’attività di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 6 – Polizza fideiussoria

Il Vettore convenzionato deve rilasciare polizza fideiussoria intestata all’Azienda, a garanzia della corretta esecuzione del rapporto, per un valore pari al 10% del totale dell’importo presunto biennale dei rimborsi per il trasporto dei pazienti assegnati alla data della sottoscrizione della presente convenzione. Nel caso in cui il Vettore sia in possesso della certificazione di qualità, la suddetta polizza fideiussoria potrà essere ridotto al 50%, previa produzione della suddetta certificazione in copia conforme all’originale unitamente alla garanzia fideiussoria.

Tale importo, in caso di accertati inadempimenti, verrà trattenuto dall’Azienda ed il valore verrà definito in relazione alla gravità dell’inadempimento; il Vettore avrà l’obbligo di ripristinare il valore iniziale entro 30 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 7 – Tariffe di rimborso

L’Azienda corrisponderà al Vettore le tariffe definite con la DGR n X/4702 del 29/12/2015.

ARTICOLO 8 – Modalità organizzative

Il Vettore, all’atto di stipula della presente convenzione, si impegna a trasportare i pazienti nefropatici residenti/domiciliati su tutto il territorio di competenza dell’Azienda, secondo le modalità e le condizioni previste dall’Azienda stessa, anche con riguardo all’assegnazione degli stessi pazienti.

ARTICOLO 9 – Interruzione del trasporto

L’eventuale interruzione da parte del Vettore del servizio di trasporto prima della scadenza del termine di durata della presente Convenzione, potrà avvenire solo ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso della durata pattuita di almeno giorni 30 (trenta). Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l’erogazione del servizio finché l’Azienda non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

All.2

Il Vettore, considerati gli obblighi del precedente capoverso ed altresì ulteriormente riconosciuta ed accettata la rilevanza e preminenza del servizio di trasporto dei pazienti dializzati, sin da ora, nel denegato caso di abbandono di uno o più pazienti senza il rispetto del termine di preavviso, si impegna a pagare all'Azienda la somma di:

- euro 1.000,00 = per paziente in carico per trasporti in ambulanza;
- euro 500,00 = per paziente in carico per trasporti con auto e furgone finestrato

a titolo di penale ex art. 1382 c.c. ed altresì si riconosce responsabile e ritenuto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito dalla medesima Azienda, fatti salvi i diritti di eventuale risarcimento danni del paziente.

ARTICOLO 10 – Modalità di pagamento

Il Vettore invierà all'Azienda il rendiconto dei trasporti effettuati ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione allegando copia della documentazione probatoria (bolle di servizio con indicazione degli estremi del trasporto in corso dell'autorizzazione dell'Azienda e dichiarazione del Centro Dialisi), per i successivi controlli.

L'Azienda si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ARTICOLO 11 – Segnalazioni o reclami da parte dei pazienti

Nel caso di segnalazioni o reclami da parte dei pazienti in ordine al servizio svolto dal Vettore, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell'Azienda ed eventualmente di formale contestazione al Vettore.

Nel caso di reiterazione della segnalazione o del reclamo, l'Azienda provvederà a chiedere formale spiegazione dei fatti al Vettore. L'Azienda può procedere all'assegnazione del paziente ad altro Vettore. Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Azienda non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

Nel caso in cui l'Azienda ritenga le motivazioni addotte dal Vettore non idonee a giustificare il disservizio, provvederà a comminare la sanzione di importo pari a:

- € 500,00 = per trasporti con autoambulanza
- € 250,00 = per trasporti con auto e furgone finestrato.

ARTICOLO 12 – Casi di risoluzione

La convenzione può essere risolta dall'Azienda allorché il Vettore non ottemperi alle condizioni previste dalla presente convenzione.

In particolare si procederà con la seguente modalità:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze/inadempienze/disservizi;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato ove sia rilevata la carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti. In tal caso la sospensione sarà operativa fino a quando la rilevata carenza non venga rimossa;
- c) diffida con prescrizione nel caso di mancato rispetto del Vettore della modalità di trasporto connessa al rimborso economico;
- d) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti oppure non ottemperanza del rispetto delle quote di rimborso previste.

La convenzione è comunque risolta di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora il Vettore abbandoni il paziente senza giustificato motivo;
- b) qualora il Vettore richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;

c) qualora il Vettore subappalti in tutto o in parte il servizio.

ARTICOLO 13 - Tracciabilità

Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

ARTICOLO 14 – Vigilanza Azienda

Per le necessarie finalità di vigilanza l'Azienda potrà avere accesso ai locali, alle attrezzature e alla documentazione del Vettore nei limiti di interesse delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle relative norme in materia applicate al personale.

ARTICOLO 15 – Durata

La presente convenzione ha durata di 24 mesi, con decorrenza dal..... fino al

E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.

E' fatta salva altresì la facoltà dell'ASST di recedere dalla convenzione in caso di attribuzione ad AREU della gestione operativa di tutti i trasporti sanitari regionali.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla presente convenzione in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in oggetto di nuove sopravvenute necessità operative.

L'Azienda si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni con altri Vettori interessati, al fine della garanzia di un miglior servizio, ove ritenuto necessario.

ARTICOLO 16 – Controversie

Per la definizione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda e il Vettore durante l'Espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro competente il Foro di Monza.

ARTICOLO 17 –

Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

L'ASST Nord Milano in qualità di titolare del trattamento nomina la Associazione....., Responsabile esterno per l'attività oggetto del presente accordo.

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento 679/2016/UE. (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento con la presente scrittura si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla ASST Nord Milano l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La ASST Nord Milano provvederà a verificare eventuali profili di criticità

Al.2

emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del Responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della ASST Nord Milano, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta;

All.2

- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del Responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del Responsabile al Titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d. descrivere le misure adottate da parte del Responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j. cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obblighi di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del Titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si

All.2

riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

La convenzione è stipulata mediante scrittura privata in modalità telematica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e successive integrazioni e modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali) del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117.